

16

ALLEGATO AL VERBALE
DI G. C. A. 804 del 2.12.2002
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di L'Aquila

SCHEMA DI CONVENZIONE


relativa alla

concessione di costruzione e gestione

della rete tramviaria leggera su gomma di
L'Aquila

La
D

04 DIC. 2002
PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO
(Dott. Ing. Mario Di Gregorio)





INDICE

Premesso	3
ARTICOLO 1	9
Oggetto	9
ARTICOLO 2	10
Durata della Concessione	10
ARTICOLO 3	10
Progettazione Definitiva ed Esecutiva	10
ARTICOLO 4	12
Esecuzione delle Opere	12
ARTICOLO 5	13
Corrispettivo del Concessionario	13
ARTICOLO 6	14
Modalità di Gestione e Tariffe	14
ARTICOLO 7	15
Ulteriori Obblighi del Concessionario	15
ARTICOLO 8	16
Ulteriori Obblighi del Concedente	16
ARTICOLO 9	17
Società di Progetto	17
ARTICOLO 10	18
Accessioni e Proprietà dei Beni	18
ARTICOLO 11	18
Varianti in Corso d'Opera	19
ARTICOLO 12	19
Garanzie del Concessionario	19
ARTICOLO 13	20
Garanzie del Concedente	20

Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma di L'Aquila proposta dal raggruppamento C.G.R.T. - Costruzione e Gestione Reti Trasporto



ARTICOLO 14	20
Penali	20
ARTICOLO 15	20
Ulteriori Garanzie.....	21
ARTICOLO 16	21
Risoluzione del Contratto per Inadempimento	21
ARTICOLO 17	21
Revisione del Contratto	22
ARTICOLO 18	22
Controversie	22
ARTICOLO 19	22
Imposte e Spese	22

Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma di L'Aquila proposta dal raggruppamento C.G.R.T. - Costruzione e Gestione Reti Trasporto

L'anno duemiladue (2002), il giorno 02 (DUE) del mese di dicembre, in L'Aquila, nella sede Municipale, in Via A. Bafile 2, sono presenti i Signori:

- 1) Avv. Luciano TORELLI che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Comune ai sensi dell'art.49 dello Statuto del Comune dell'Aquila, ("Concedente");
- 2) Arch. Eliseo IANNINI, nato a L'Aquila il 11.01.1959, nella sua qualità di Amministratore Unico della C.G.R.T. s.r.l., ("Concessionario").

PREMESSO

1. che lo sviluppo urbanistico della città di L'Aquila degli ultimi anni ha determinato il decentramento di attività residenziali, produttive, artigianali e terziarie con una domanda indotta di mobilità in crescita e sempre più esigente;
2. che per effetto di tale sviluppo si è venuto a determinare un uso irrazionale del suolo cittadino con accavallamento del traffico veicolare pubblico e privato, oltre alla sovrapposizione, in alcune aree, di più linee di trasporto con transiti orari concomitanti e senza alcun coordinamento con gli orari di altri vettori, determinando altresì elementi di inefficienza;
3. che la situazione attuale ha comportato nel contesto urbano di L'Aquila uno sbilanciamento verso l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, con notevole aumento del congestionamento del traffico della città, in specie delle zone urbane del centro storico spesso utilizzate come parcheggi;
4. che per tali motivi il Concedente, volendo avviare una politica di sviluppo urbano sostenibile nel rispetto della qualità ambientale, atmosferica ed acustica della città, intende provvedere ad una ristrutturazione e adeguamento dell'infrastruttura trasportistica locale attraverso l'implementazione di un sistema innovativo di trasporto a trazione elettrica su gomma e rotaia;
5. che la politica di ristrutturazione dell'infrastruttura trasportistica locale ha altresì per obiettivo una maggiore efficienza ed economicità del servizio di trasporto, in grado di

Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma di L'Aquila proposta dal raggruppamento C.G.R.T. - Costruzione e Gestione Reti Trasporto



attrarre la comunità verso un utilizzo sempre più frequente e massiccio del mezzo di trasporto pubblico, a vantaggio della vivibilità del sito urbano volta, in particolare, al recupero e valorizzazione del centro urbano;

6. che a tale riguardo il Concedente ha esaminato e pianificato un programma di ristrutturazione del sistema urbano dei trasporti la cui realizzabilità è condizionata da una azione combinata e coordinata, da una parte, attraverso la creazione di un Sistema di trasporto rapido di massa che si sviluppi su sede riservata e non, e garantisca la puntualità e certezza del servizio di trasporto e, dall'altra, attraverso l'attuazione di una politica restrittiva di accesso delle auto privata al centro cittadino;
7. che il Concedente nell'ambito della politica di sviluppo del trasporto pubblico locale e degli obiettivi ai sensi dell'art.14 della legge 109/1994, come modificata ed integrata dalla legge 415/1998, ha inserito nel programma triennale d'intervento per la realizzazione delle Opere Pubbliche la realizzazione di una nuova linea di tranvia per il trasporto pubblico di L'Aquila;
8. che il Concedente, nell'approvare detto programma triennale d'intervento, ha previsto l'utilizzo di risorse economico finanziarie provenienti dal finanziamento ex Legge 211/92 relativo allo sviluppo del trasporto pubblico di massa;
9. che il Concedente, a tale riguardo, a richiesto e ottenuto un finanziamento pubblico pari ad €20.141.819,10 e comunque non superiore al 60% dell'importo dell'intervento (di seguito il "Contributo pubblico");
10. che la linea di tranvia qui sopra descritta è suscettibile di gestione economica privata;
11. Per effetto della predetta pianificazione programmatica delle opere da realizzare nel Comune di L'Aquila - ed in osservanza di quanto previsto dagli articoli 37/bis e seguenti della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modificazioni ed integrazioni - è pervenuta al Concedente, entro il 30 giugno dell'anno 2001, una proposta (di seguito la "Proposta") relativa alla realizzazione, attraverso l'istituto della concessione di costruzione e gestione, dei lavori di realizzazione di una linea tramviaria leggera su gomma (di seguito la "Tramvia") e la relativa gestione



funzionale ed economica, il tutto come meglio descritto nella documentazione tecnica e progettuale allegata alla Proposta ed esaminata dal Comune di L'Aquila;

12. Nella Proposta presentata è stato previsto che, a fronte dei lavori di realizzazione e gestione della Tramvia - descritti nel Progetto Preliminare allegato alla Proposta di cui il Concessionario assume parzialmente i relativi oneri e le spese attraverso l'investimento di mezzi propri ed il ricorso al finanziamento bancario -, il Concessionario assicuri l'equilibrio economico-finanziario dei suddetti investimenti a proprio carico e si remunererà attraverso: a) la gestione e quindi lo sfruttamento economico e funzionale delle opere da esso Concessionario realizzate; b) attraverso la corresponsione integrale del Contributo pubblico da parte del Concedente al Concessionario; c) attraverso il pagamento semestrale da parte del fornitore del servizio di trasporto erogato attraverso la Tramvia (di seguito per brevità il "Gestore del Servizio") - con cui il Concedente avrà stipulato un contratto di servizio - di un corrispettivo, a titolo di canone, per lo sfruttamento e per l'utilizzazione della Tramvia e delle connesse opere realizzate e gestite dal Concessionario oggetto della Convenzione;
13. Il Concedente ha quindi valutato la Proposta e tutti i suoi allegati, così come formulata dal Concessionario, avente ad oggetto il rilascio di una concessione di costruzione e gestione relativa alla Tramvia, dichiarandola di pubblico interesse con delibera della Giunta Comunale n. 49 in data 29 gennaio 2002;
14. Il Concedente ha inoltre verificato l'inesistenza di elementi ostativi alla realizzazione dell'operazione oggetto della suddetta proposta ed ha provveduto alla relativa approvazione;
15. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 212 in data 26 marzo 2002, il Concedente ha indetto una gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione della Tramvia, mediante licitazione privata, ai sensi dell'articolo 37 *quater*, comma 1, lett. a), L. n. 109/1994, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal Concessionario;
16. A seguito dell'emanazione del bando di gara di cui al precedente punto 15), non sono pervenute offerte concorrenti da parte di altri soggetti;

h *(circled)*

Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria leggera su gomma di l'Aquila proposta dal raggruppamento C.G.R.T. - Costruzione e Gestione Reti Trasporto



17. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 798, in data 27/11/2002, è stato approvato il progetto preliminare proposto dal promotore e l'allegato schema di concessione; è stata dunque aggiudicata la concessione di costruzione e gestione di cui al precedente punto 15) al Concessionario, per un importo complessivo di €.33.569.698,40, IVA inclusa. L'aggiudicazione ha tenuto conto, tra l'altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risultano dal piano economico-finanziario allegato alla proposta progettuale;
18. Il Concedente dichiara al Concessionario che la concessione aggiudicatagli, alle condizioni e nei termini di cui al presente atto, ha ottenuto l'approvazione e l'avallo della Regione Abruzzo all'attenzione della quale l'operazione in oggetto è stata preventivamente sottoposta;
19. che la Tramvia oggetto della concessione, una volta ultimate le opere, sarà gestita con l'applicazione all'utenza di prezzi amministrati, e comunque sottoposti al controllo dell'Autorità Pubblica;
20. che il Concessionario della concessione di costruzione e gestione, in dipendenza della limitata autonomia nella definizione del prezzo al pubblico che sarà un "prezzo amministrato", assicurerà il finanziamento della costruzione della Tramvia oggetto della concessione così come previsto nel piano economico-finanziario. La commercializzazione dei titoli di trasporto (biglietti all'utenza) e la raccolta dei corrispondenti incassi non sono oggetto del contratto di concessione;
21. che la realizzazione e gestione dell'opera sarà assicurata dal Concessionario nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme di cui alla presente convenzione;
22. che il Concessionario, tra gli altri, si avvale della competenza tecnica e organizzativa e del know-how della società A.M.A., Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A., essendo quest'ultima, in forza del proprio Statuto societario e per oggetto sociale, legittimata a realizzare e gestire direttamente e/o per il tramite di società o enti partecipati le attività connesse al servizio pubblico di mobilità e/o di trasporto di viaggiatori in ambito locale e ad eseguire ogni relativa operazione o servizio, potendo altresì effettuare dette attività a

h

Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma di L'Aquila proposta dal raggruppamento C.G.R.T. - Costruzione e Gestione Reti Trasporto



seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici privati anche non soci (giusta articolo 4 dello Statuto A.M.A.);

23. che tutte le opere e l'impianto di Tramvia oggetto della concessione realizzati dal Concessionario, ivi compresi i beni mobili ed immobili inerenti o dipendenti dalla concessione stessa, saranno devolute a titolo gratuito al Concedente secondo quanto stabilito al successivo art.10;
24. che il piano economico-finanziario, con le relative specifiche delle quote annuali di ammortamento degli investimenti deve intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
25. che il Concedente, ai fini della realizzazione del Tramvia oggetto della concessione, intende impegnarsi ad espletare tutto quanto necessario nei limiti di legge e delle proprie facoltà e/o attribuzioni, nonché favorire l'uso della Tramvia oggetto della concessione da parte della potenziale utenza per l'intero periodo della concessione;
26. che le Parti concordano fin d'ora l'opportunità di individuare i reciproci obblighi alla cui osservanza esse si vincolano con la presente convenzione che disciplina:
 - a. le modalità di esercizio e gestione della Tramvia oggetto della concessione;
 - b. la struttura tariffaria della Tramvia oggetto della concessione;
 - c. l'esercizio da parte del Comune di L'Aquila delle competenze ad esso attribuite dalla normativa di settore ed in specie dal D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e dalla L.R. 23.12.1998 n. 152, facendo anche riferimento all'emanazione degli atti di carattere programmatico previsti dal suindicato testo normativo, al fine di potere assicurare l'utile integrazione funzionale ed economica del collegamento da realizzare e la preesistente rete pubblica di trasporti locale;
 - d. in generale tutti gli atti ed attività di competenza del Comune di L'Aquila e del Concessionario che si rendano necessari per garantire la realizzazione e gestione della Tramvia oggetto della concessione;

h *sa*



e. ogni atto ed attività di competenza del Comune di L'Aquila necessaria a fare conseguire al Concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e la remunerazione del debito contratto con gli istituti finanziatori, ivi compreso quello di adottare, compatibilmente con il cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo, ogni conseguente e necessario provvedimento connesso e diretto alla definitiva chiusura del traffico veicolare nel centro storico della città di L'Aquila, limitatamente alle aree di influenza della Tramvia e secondo le necessità individuate dall'Amministrazione comunale. A tale riguardo le Parti si danno reciprocamente atto che le iniziative e le opere infrastrutturali già attivate e/o realizzate dal Comune di L'Aquila (nella specie il parcheggio di "Collemaggio") e/o da esso programmate non potranno essere incompatibili e/o incidere negativamente sulla configurazione della chiusura del centro storico;

29. che, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Concessionario, le Parti si danno reciproco atto che, salvo la corresponsione al Concessionario del Contributo pubblico di cui al precedente punto 9) e la corresponsione al Gestore del Servizio del corrispettivo di cui al precedente punto 12, lett. c), nessun altro onere graverà sul bilancio comunale del Comune di L'Aquila per quanto attiene alla realizzazione e gestione del collegamento di cui alla Tramvia oggetto della concessione, essendo a carico del Concessionario ogni rischio e economico e finanziario connesso alla concessione;

30. che il Comune di L'Aquila ha verificato, congiuntamente all'A.M.A. e in relazione ai presupposti e alle condizioni di base rappresentati nel piano economico-finanziario del Concessionario, le potenzialità ed il flusso del traffico generabile dall'implementazione della Tramvia ed il conseguente miglioramento della mobilità cittadina.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO

La presente "Convenzione" ha per oggetto la disciplina tra le Parti dei reciproci rapporti e delle prestazioni tecniche ed operative occorrenti per la realizzazione dei lavori della nuova linea tramviaria leggera su gomma (Tramvia) in L'Aquila e della loro gestione funzionale ed economica, così come risulta nel progetto preliminare e nel piano economico finanziario allegato al progetto stesso.

Il Concedente, come sopra rappresentato, affida, a titolo esclusivo, in concessione (di seguito la "Concessione") al Concessionario, che, parimenti come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad effettuare:

1. la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione della Tramvia di L'Aquila, in conformità al progetto preliminare predisposto dal Concessionario ed al progetto definitivo del Concedente approvato e finanziato ex legge n. 211/1992;
2. l'esecuzione di tutte le opere e l'approvvigionamento di tutte le provviste occorrenti per la realizzazione delle opere di ingegneria civile e di natura edile e di posa in opera, nonché l'approvvigionamento del necessario materiale rotabile e dei relativi impianti e sistemi tecnologici necessari per la successiva erogazione del servizio da parte di terzi, il tutto come descritto nei progetti di cui al precedente punto 1;
3. la gestione funzionale ed economica dei lavori realizzati e la manutenzione straordinaria della rete tramviaria, ad eccezione della manutenzione ordinaria della rete tramviaria e della manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile e del relativo deposito, nonché delle sottostazioni elettriche individuate nel progetto preliminare che saranno poste tutte esclusivamente a carico del Gestore del Servizio;

La Concessione si estende, per quanto necessario, a tutte le aree, le opere, strutture, materiali ed installazioni, per tutto il periodo in cui questi saranno necessari alla costruzione ed alla gestione della Tramvia; parimenti si estenderà alle pertinenze ed agli

impianti ed installazioni realizzate direttamente e necessarie al servizio del trasporto pubblico o realizzati per migliorare la gestione della Tramvia.

I limiti dei lavori e l'estensione della Tramvia da realizzare sono definiti nel progetto preliminare e nei successivi progetti definitivo ed esecutivo.

Il Concessionario agirà in nome proprio, mediante la stipula di ogni tipo di contratto idoneo a consentirgli la gestione funzionale ed economica dei lavori realizzati quale descritta nel precedente punto 3) e sino alla scadenza della Concessione.

ARTICOLO 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione è stabilita in anni 30 (trenta), secondo i termini stabiliti nel piano economico-finanziario, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2/bis, L. 109/94 e s.m.i..

Alla scadenza del termine di durata della Convenzione, nessun indennizzo e/o compenso sarà corrisposto al Concessionario a qualunque titolo, anche per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la medesima Convenzione o dalla legge.

ARTICOLO 3

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Gli elaborati tecnici del progetto preliminare cui si riferisce il presente contratto e che definiscono da una parte le caratteristiche tecniche generali della Tramvia oggetto della Concessione e, d'altra parte, le norme applicabili, costituiscono l'ambito nel quale saranno sviluppati e redatti il progetto definitivo ed il progetto esecutivo. Questi definiranno in

Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma di l'Aquila proposta dal raggruppamento C.G.R.T. - Costruzione e Gestione Reti Trasporto



dettaglio la natura e le condizioni generali d'esecuzione delle opere, strutture ed installazioni da realizzare da parte del Concessionario.

Il Concessionario sarà responsabile della redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, che dovranno essere conformi al progetto preliminare, compatibilmente con il progetto definitivo approvato e finanziamento ex L. n. 211/92, e che potranno essere oggetto di modifiche e/o deroghe, alle condizioni indicate nel seguito.

Il Concessionario ha la facoltà, nell'ambito della predisposizione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, di proporre al Concedente modifiche (varianti, complementi, opzioni, ecc.) e integrazioni.

Le eventuali modifiche o integrazioni devono comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie come definite nel progetto preliminare e non potranno essere adottate e realizzate dal Concessionario se non previa approvazione del Concedente.

Il Concedente ha la facoltà, durante la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, di proporre al Concessionario modifiche della consistenza della Tramvia oggetto della Concessione, fermo restando che dette eventuali modifiche non potranno provocare effetti sugli equilibri economici e finanziari relativi alla Concessione. In tal caso, il Concessionario sarà libero di non tenere conto delle richieste del Concedente, adeguatamente motivando il proprio diniego ad introdurre la richiesta variazione.

Il progetto esecutivo deve essere conforme al progetto definitivo, approvato dal Concedente e rispettare le norme applicabili previste nella presente Convenzione. E' precisato che il Concessionario potrà, tuttavia, attuare, durante la redazione del progetto esecutivo, eventuali adattamenti sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento.

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione della Tramvia, verranno effettuate in conformità al progetto preliminare predisposto dal Concessionario.



Il Concessionario si obbliga a consegnare il progetto definitivo, al fine di ottenerne l'approvazione, entro 30 (trenta giorni) dalla stipula del presente atto.

Il Concessionario si obbliga a consegnare il progetto esecutivo, al fine di ottenerne l'approvazione, entro 60 (sessanta) dalla data di approvazione del progetto definitivo.

Il Concedente si impegna a far ottenere al Concessionario l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo entro i 60 (sessanta) giorni successivi alle predette rispettive consegne.

Se il Progetto Definitivo non sarà conforme agli allegati tecnici o alle modifiche integrazioni sopra menzionati adottati dalle Parti, il Concedente potrà rifiutare il progetto definitivo indicando e motivando i punti non conformi.

Il Concessionario, fatti salvi i casi in cui risulta necessario l'intervento ed il supporto del Concedente, si impegna affinché le Autorità competenti approvino il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo alle condizioni qui sopra indicate.

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme ai requisiti di legge e completo in ogni sua parte, nel rispetto del D.L. 494/1996 e s.m.i. in materia di sicurezza nei cantieri.

ARTICOLO 4

ESECUZIONE DELLE OPERE

L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel Progetto Esecutivo nonché a tutte le condizioni indicate nella Proposta.

L'esecuzione dei lavori verrà effettuata sotto la direzione di un direttore dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia, nominato dal Concessionario. L'onere finanziario della direzione dei lavori sarà a carico del Concessionario.

Il collaudo dei lavori verrà effettuato in corso d'opera - ai sensi dell'articolo 28, comma 7, lettera c), L. n. 109/1994 - da una commissione di collaudo nominata dal Concedente, nell'ambito della quale almeno un membro sarà segnalato dall'organo amministrativo competente operante presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'onere finanziario del collaudo sarà a carico del Concessionario.

Il collaudo finale dei lavori dovrà essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 5


CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 2, L. n. 109/1994, l'intero ammontare della Concessione è coperto dal suddetto Contributo pubblico erogato dal Concedente e dai finanziamenti a cui farà ricorso il Concessionario che, nell'ambito degli impegni assunti con la presente Convenzione, assume l'obbligo di dotare, per l'intera durata della concessione, di adeguata copertura finanziaria tutti gli investimenti necessari per la realizzazione della Tramvia, in conformità del piano economico-finanziario presentato.

Il Contributo pubblico è fissato fin d'ora in €20.141.819,10 IVA inclusa, e comunque non superiore al 60% (sessantapercento) dell'intervento.

Il predetto Contributo pubblico dovrà essere corrisposto progressivamente dal Concedente al Concessionario in n. 18 (diciotto) rate mensili, ciascuna di importo pari al 60% (sessantapercento) della quota percentuale dei lavori realizzati, previa emissione di regolari fatture di importo corrispondente alla quota del Contributo pubblico effettivamente corrisposto al Concessionario.

Come sopra menzionato in premessa al punto 12, lett. c), al fine di garantire il rispetto delle previsioni del piano economico-finanziario allegato al progetto preliminare, e quindi



la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, al Concessionario, oltre al Contributo pubblico, è riconosciuto, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la Tramvia, per tutta la durata della Concessione, anche mediante la percezione di un corrispettivo indicato specificamente nel piano economico-finanziario allegato, dovuto per effetto dello sfruttamento e per l'utilizzazione della Tramvia e delle connesse opere realizzate dal Concessionario da parte del Gestore del Servizio che avrà stipulato con il Concedente un contratto di servizio.


A tal fine, il Concedente, avuto riguardo alla necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Concessionario e all'essenzialità - a tale scopo - del puntuale adempimento da parte del Gestore del Servizio del pagamento al Concessionario del suddetto corrispettivo, si obbliga con la presente Convenzione e per tutta la sua durata a prevedere espressamente nel/i bando/i, nelle relative documentazioni di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico afferente la Tramvia ed in particolare nel contratto di servizio disciplinante l'erogazione di detto servizio, l'obbligo in capo al Gestore del Servizio di pagare al Concessionario il corrispettivo di cui sopra, indicato nel piano economico-finanziario allegato al progetto preliminare.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI GESTIONE E TARIFFE

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422, il Concedente e il Concessionario convengono che la gestione e la struttura tariffaria della Tramvia corrispondono a quelle contenute nel piano economico-finanziario approvata dal CIPE ai sensi della citata legge 211 del 1992.

In particolare il Concedente si obbligherà a fare praticare, all'erogatore e gestore del servizio del trasporto della Tramvia, la tariffa - il cui prezzo medio per corsa singola è sin d'ora stabilito, come da piano economico-finanziario allegato alla Proposta, in € 0,556 al netto di IVA - nonché a far applicare i relativi aggiornamenti in coerenza e comunque in



misura non inferiore alle tariffe medie indicate nel suddetto piano approvato dal CIPE ex lege 211/92.

Eventuali articolazioni della struttura tariffaria potranno essere concordate tra le Parti prima della data di entrata in esercizio della Tramvia.

Nei limiti della suddetta struttura tariffaria, la tariffa dovrà essere determinata in conformità con il criterio della economicità della gestione, anche con riferimento agli oneri di rimborso del debito di cui al finanziamento bancario, come evidenziato nel piano economico-finanziario allegato alla Proposta.

Qualora il Concedente durante tutto il periodo di Concessione imponesse all'erogatore e gestore del servizio del trasporto pubblico della Tramvia l'applicazione, in via generale o per determinate categorie di utenti, di una tariffa di esercizio inferiore alla tariffa determinata ex lege, il Concedente stesso, nei limiti previsti dalla legge, garantirà al gestore ed erogatore del servizio del trasporto, e per tutto il periodo della Concessione, l'equilibrio finanziario della gestione tramite contributi mensili in misura corrispondente alla differenza tra i ricavi effettivamente percepiti dall'erogatore e gestore del servizio del trasporto e la misura della tariffa risultante dal piano economico-finanziario del Concessionario su cui questi ha fatto affidamento ai fini del proprio equilibrio economico-finanziario.

Tutte le predette tariffe saranno aggiornate, all'inizio di ogni anno ed a partire dalla data della stipula del presente atto, sulla base delle revisioni annuali apportate dalla Regione Abruzzo, ovvero da altri Enti o Autorità competenti.

ARTICOLO 7

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga inoltre a:




- a) iniziare i lavori, in conformità ai termini indicati nel cronoprogramma dei lavori approvato con il progetto esecutivo;
- b) ad appaltare a soggetti terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una percentuale minima pari al 30% dei lavori oggetto della Concessione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 37/quarter, L. n. 109/1994;
- c) ad assicurare, durante l'intero corso della propria attività di gestione, il massimo rispetto dei luoghi ove l'attività di gestione viene esercitata ed a mantenere, nei rapporti con l'utenza, un comportamento ineccepibile e di massima correttezza;
- d) a curare la manutenzione straordinaria della rete tramviaria, ad eccezione della manutenzione ordinaria della rete tramviaria e della manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile e del relativo deposito, nonché delle sottostazioni S.S.E individuate nel progetto preliminare che saranno esclusivamente a carico del Gestore del Servizio.

ARTICOLO 8

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente, avuto riguardo alla coerenza dell'opera con i propri obiettivi e con le prescrizioni di legge, si obbliga inoltre a rilasciare tutti i permessi, nullaosta, autorizzazioni, approvazioni ed atti comunque denominati di competenza comunale.

Il Concedente si impegna a rilasciare e/o far rilasciare, mantenere e/o far mantenere e, all'occorrenza, rinnovare e/o far rinnovare, per quanto di competenza istituzionale del Comune, in tempo utile per soddisfare alle condizioni della Convenzione, i permessi, autorizzazioni, approvazioni ed atti comunque denominati richiesti dalle autorità competenti per le necessità della progettazione, la costruzione, il finanziamento, la gestione e la manutenzione della Tramvia oggetto della Concessione così come previsti dalla Convenzione, compreso le autorizzazioni necessarie al fine della messa a disposizione delle aree e terreni di proprietà comunale - liberi da ogni occupazione,



Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma di L'Aquila proposta dal raggruppamento C.G.R.T. - Costruzione e Gestione Reti Trasporto



costruzione, opera, vincolo o servitù e diritti di terzi che possano costituire un ostacolo alla realizzazione dei lavori - necessari per la costruzione, la gestione e la manutenzione della Tramvia oggetto della Concessione, l'omologazione ed installazione della Tramvia a L'Aquila e per i collaudi e la sua regolare messa in servizio, per quanto di competenza istituzionale del Comune.

Il Concedente si occuperà della deviazione del traffico stradale in base alle esigenze della costruzione, la gestione e la manutenzione della Tramvia oggetto della concessione e si impegna a modificare le condizioni generali di traffico, in modo che la velocità commerciale della Tramvia oggetto della concessione sulla quale si basa il Concessionario, tenuto conto delle possibilità intrinseche della Tramvia oggetto della concessione, sia rispettata.

Gli oneri e le spese per garantire la fluidità del traffico al di fuori delle aree di cantiere per la costruzione della Tramvia, nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui alla presente Convenzione, sono a totale carico del Concedente.

Il Concedente si farà carico delle conseguenze di qualsiasi natura che risultino da rivendicazioni di terzi nei confronti degli atti o iniziative rivolte alle restrizioni all'accesso ai veicoli privati, così come di quelli risultanti dall'abrogazione, decadenza, sospensione o revoca di uno di tali atti.

Il Concedente provvederà alla consegna in unica soluzione delle aree e terreni di proprietà comunale sulle quali dovranno essere realizzate le opere oggetto della concessione in discorso, non oltre 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo. A tale scopo, il Concedente comunicherà al Concessionario il giorno, il luogo e l'ora in cui dovrà presentarsi per la consegna delle aree, che dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.

ARTICOLO 9

SOCIETÀ DI PROGETTO

Ai sensi dell'articolo 37/quinquies, L. n. 109/1994, il Concedente ha riconosciuto al Concessionario la facoltà di costituire una apposita società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale di importo uguale a quello indicato nel piano economico-finanziario allegato al progetto preliminare. La Società di Progetto potrà fare eseguire i lavori necessari per realizzare le opere anche mediante i propri soci, come previsto dal comma 1-bis del menzionato art.37/quinquies della citata L. 109/94 e s.m.i.

La società subentra al Concessionario nel rapporto di concessione di cui al presente atto, senza necessità di alcuna approvazione o autorizzazione da parte del Concedente. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

ARTICOLO 10


ACCESSIONI E PROPRIETÀ DEI BENI

Tutte le opere immobiliari e gli impianti tecnologici realizzati, inclusi i relativi accessori e le relative pertinenze oggetto della Convenzione, saranno acquisiti immediatamente e automaticamente in proprietà del Concedente per accessione, man mano che verranno realizzati dal Concessionario, fermo restando il diritto del Concessionario di gestire i predetti beni per l'intera durata della Concessione.

Entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di durata della Concessione, il Concessionario si impegna a restituire tutte le opere immobiliari, il materiale rotabile e gli impianti tecnologici realizzati, inclusi i relativi accessori e le relative pertinenze che il Concedente, per sua parte, si impegna a prendere in consegna, redigendo a tal scopo un verbale di consegna delle opere.

Il Concessionario si impegna a restituire al termine della Concessione la linea della Tramvia funzionante ed in condizioni adeguate all'uso al quale è destinata.

ARTICOLO 11

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a stylized 'H' and the other a more complex signature.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali varianti in corso d'opera, laddove ammissibili ai sensi dell'articolo 25, L. n. 109/1994, saranno subordinate all'approvazione del Concedente.

L'onere finanziario di ogni eventuale variante effettuata in corso d'opera resterà totalmente a carico del Concessionario solo laddove non sarà stata unilateralmente imposta dal Concedente e/o non avrà apportato sostanziali modificazioni al progetto esecutivo elaborato dal Concessionario e/o sarà stata motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili.


ARTICOLO 12

GARANZIE DEL CONCESSIONARIO

Le parti si danno reciprocamente atto che il Concessionario provvederà - ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo - a prestare una garanzia fidejussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo dei lavori e che tale garanzia cesserà di avere effetto dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Concessionario provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore che siano entrambe indipendenti dalla volontà del Concessionario, con un massimale pari all'importo dei lavori oggetto della Concessione. Detta polizza prevede altresì una ulteriore copertura per la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni). Tali garanzie cesseranno di avere effetto dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Il Concessionario si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione di certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per

Handwritten signature and a circular stamp.

Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma di L'Aquila proposta dal raggruppamento C.G.R.T. - Costruzione e Gestione Reti Trasporto

responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un massimale pari ad importo pari al 20% (ventipercento) dell'importo dei lavori oggetto della Concessione.

Le Parti espressamente convengono che la presente Convenzione dovrà considerarsi automaticamente risolta per effetto della mancata attivazione o conservazione delle predette garanzie.

ARTICOLO 13

GARANZIE DEL CONCEDENTE

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rischi di danneggiamento e/o di perimento della Tramvia e dei propri impianti e sistemi realizzati dal Concessionario, non coperti dalle garanzie da esso Concessionario stipulate ai sensi del precedente Articolo 12 ed in relazione a polizze di garanzia che verranno stipulate dal soggetto erogatore del servizio, saranno ad esclusivo carico del Concedente, in quanto a quest'ultimo imputabili.

ARTICOLO 14

PENALI

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non imputabili al Concessionario, il Concessionario sarà obbligato a corrispondere al Concedente una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo dei lavori oggetto della Concessione, per ogni giorno di ritardo, fino ad un ammontare massimo complessivo pari al 10% (diecipercento) dell'importo dei lavori oggetto della Concessione.

ARTICOLO 15

ULTERIORI GARANZIE

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile, nei confronti del Concedente, dell'esatto adempimento di ciascun obbligo nascente dal presente contratto.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori per la realizzazione della Tramvia, della sua gestione funzionale ed economica e/o per effetto del mancato adempimento di ogni altro obbligo contrattuale e/o per l'insorgere di ogni altra circostanza comunque connessa all'esecuzione dei suddetti lavori e della sua gestione funzionale ed economica, nei limiti di cui alla presente Convenzione.

Il Concedente non assume alcuna responsabilità in dipendenza dei rapporti del Concessionario con i suoi fornitori, prestatori d'opera e di servizi, ovvero con i terzi in genere.


Rimane peraltro stabilito che nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori, stipulati tra il Concessionario ed i materiali esecutori, il Concessionario dovrà imporre l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei Capitolati regolanti la presente Convenzione, che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici; particolare rilievo dovranno assumere nei citati contratti le norme di tutela dei lavoratori, nonché il rispetto preciso di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario nei confronti del Concedente.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per le ipotesi di inadempimento dovute a fatto del Concedente o del Concessionario e per le ipotesi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, si farà riferimento a quanto stabilito dagli articoli 37/septies, 37/octies, 37/nonies, L. n. 109/1994.

ARTICOLO 17

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of a representative.

REVISIONE DEL CONTRATTO

Ogni variazione apportata dal Concedente ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, costituenti parte integrante del presente contratto, nonché nuove norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, comporteranno una revisione del piano economico-finanziario da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.

In mancanza della predetta revisione il Concessionario potrà recedere dalla Concessione.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultassero favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia della presente Convenzione sarà di competenza esclusiva del foro di L'Aquila.

ARTICOLO 19

IMPOSTE E SPESE


Le Parti si danno reciprocamente atto che l'ICI sarà a carico del Concedente.

Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma di L'Aquila proposta dal raggruppamento C.G.R.T. - Costruzione e Gestione Reti Trasporto


La presente convenzione tiene luogo di contratto e sarà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso. Le eventuali spese relative alla presente Convenzione e sue consequenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario. In caso di registrazione si richiede l'applicazione dell'articolo 40, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, "Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto", ovvero l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concessionario C.G.R.T. s.r.l. (Amm. Unico arch. Eliseo Iannini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eliseo Iannini', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Per l'Amministrazione Comunale: (Avv. Luciano TORELLI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Avv. Luciano Torelli', written over a horizontal line. The signature is in a cursive script.